

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5198 del 09/10/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - FERRI GIUSEPPE - DOMANDA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO E ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), LOC. VIA DEI CONTADINI. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA2506. SINADOC 30999/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5395 del 09/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - FERRI GIUSEPPE -
DOMANDA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO E ZOOTECNICO, DALLE
FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), LOC. VIA DEI
CONTADINI. **CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.** PROC. PRPPA2506. SINADOC
30999/2023

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 1717/2021; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione

volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che con domanda prot. 2023/160315 del 21/09/2023, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Ferri Giuseppe, C.F. FRRGPP52M12L354D, in qualità di Responsabile Legale della Ditta Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola ha richiesto la modifica non sostanziale per rimodulazione dei quantitativi annui della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), ad uso irriguo e zootecnico, con scadenza al 31/12/2030, assentita con determinazione n. 5566 del 08/11/2021 (codice pratica PRPPA2506)

CONSIDERATO che:

– la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 5566 del 08/11/2021;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **irriguo e igienico e assimilato (zootecnico e domestico)**;

PRESO ATTO che:

– che, per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

– ai sensi della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

-che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative sufficienti a soddisfare il

fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione è:

ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di Valutazione delle derivazioni di acqua pubblica per l'uso igienico e assimilato) , dalla d.G.R. 1415/2016 per l'uso irriguo e dalla det. 732 del 16/09/2019 (in merito alle linee guida di Arpae);

che il volume richiesto per l'uso igienico e assimilato pari a 611 mc /anno è coerente con il fabbisogno stimato in relazione comprensivo di uso zootecnico e domestico;

CONSIDERATO che il canone per l'anno 2023 è quantificato in 204,04 euro (14,14 euro per l'uso irriguo e 189,90 per l'uso igienico e assimilato);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e risulta in regola con le annualità pregresse;
- ha versato in data 29/10/2021 la somma pari a 136,70 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 113,30 versati in data 06/06/2016;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla modifica non sostanziale della concessione codice pratica PRPPA2506;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, C.F. 01557790340, fatti salvi i diritti di terzi, la modifica non sostanziale alla concessione di derivazione da

acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA2506 ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 19 e 40;
- ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR), località Via dei Contadini 15, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 26, mapp. n. 50 e 73;

coordinate UTM RER :

Pozzo 1 (uso igienico e assimilato)	X: 599.970	X: 972.346
Pozzo 2 (uso irriguo)	Y: 599.995	Y:972.326

destinazione della risorsa ad uso irriguo e igienico e assimilato (zootecnico e domestico);

- portata massima di esercizio pari a l/s17 di cui 2 l/s per il pozzo ad uso igienico e assimilato e 15 l/s per il pozzo ad uso irriguo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3611 suddivisi in 3000 mc /anno per l'irriguo e 600 l/s per l'igienico e assimilato.

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2030;.

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di consentire il prelievo della risorsa idrica sotterranea ad uso irriguo esclusivamente nei casi in cui non è disponibile la risorsa consortile;

5. di dare atto che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 204,04 euro, e di dare atto che è stato versato;

7. di dare atto che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della

concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

8. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro e di dare atto che esso è stato versato;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R.

486/2017;

10. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

14. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei 5 medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it; 1

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai

sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

16. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Ferri Ezio e Giuseppe Società Semplice Agricola, C.F. 01557790340, (codice pratica PRPPA2506).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA 1.

L'opera di presa è costituita da n.2 pozzi avente profondità di m 19 e 40 m, con tubazione in PVC del diametro di mm 50 e 200 mm, equipaggiati con elettropompa sommersa aspirante della potenza rispettivamente di kw 0,75 e 5,5.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), località Via dei Contadini 15 Sissa Trecasali, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 26, mapp. n. 50 (P1) e 73 (P2); coordinate UTM RER:

Pozzo 1 (uso igienico e assimilato)	X: 599.970	X: 972.346
Pozzo 2 (uso irriguo)	Y: 599.995	Y:972.326

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e igienico e assimilato (zootecnico e domestico) La risorsa idrica è destinata alla coltivazione di erba medica e in minor parte di frumento per circa 1 ha di terreno con metodo ad aspersione; per l'uso zootecnico l'acqua è utilizzata per l'allevamento di asini (circa 6), per il lavaggio

attrezzature, per i servizi igienici dell'abitazione collegata privi di allacciamento al pubblico acquedotto, nonché per l'irrigazione di un orto domestico .

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 17 di cui 2 l/s per il pozzo ad uso igienico e assimilato e 15 l/s per il pozzo ad uso irriguo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3611 suddivisi in 3000 mc /anno per l'irriguo e 600 l/s per l'igienico e assimilato.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per l'uso irriguo dal mese di maggio ad agosto, come riportato nella relazione tecnica.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0350ER-DQ2-CCS Nome: Conoide Taro-
-confinato superiore. Stato quantitativo: buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'**anno 2023 il canone è determinato in 204,04 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire tramite piattaforma Pago Pa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale di ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data

del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte

e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

11. Sulla base del parere di competenza del Consorzio di Bonifica Parmense, acquisito al prot. n. PG.2021/132590 del 26/08/2021, riguardo al pozzo adibito all'uso irriguo si prescrive l'utilizzo di tale pozzo solo in situazioni di emergenza, a fronte di impossibilità di derivare dal sistema irriguo Consortile, presente nella zona in oggetto.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di

successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.